



COMUNE DI MONTECRETO

Provincia di Modena

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 6 DEL 29.04.2016

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI): MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

L'anno **duemilasedici** addì **ventinove** del mese di **aprile** alle ore **21.00** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

1 - BONUCCHI LEANDRO	P		8 - FONTANA ELISABETTA	P	
2 - NUCCI MANUELA	P				
3 - FIOCCHI MARCELLO	P				
4 - BARTOLINI LORENZO	P				
5 - FERRARI MATTEO	P				
6 - BENASSI CLAUDIO	A				
7 - SANTI GIACOMO	A				

Totale presenti **6**

Totale assenti **2**

Assiste alla seduta il Segretario Dott. **MIGLIORI MANUELA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BONUCCHI LEANDRO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- **Visto** l'art. 1, comma 639, della Legge 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), la quale si compone:
 - dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
 - di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
 - nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- **Richiamata** la delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 06/05/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI) in vigore dal 1° gennaio 2014;
- **Considerato** che:
 - l'art. 53 comma 16 L. 23/12/2000, n. 388, avente ad oggetto Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), dispone: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";
 - l'art. 151 comma 1 del citato D.Lgs. del 18/8/2000 n. 267, dispone: "Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo,... Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze";
 - in attuazione della predetta norma, nel corso della Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali del 18 febbraio 2016 è stato differito al 30 aprile 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione anno 2016.
- **Atteso** che la Legge 221 del 28 dicembre 2015 arrecante disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, all'art. 37 comma 1, istituisce il comma 19-bis dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, articolo che cita testualmente: "Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche e alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino e' applicata una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani».
- **Considerato** che, come si legge sopra, la norma non pone condizioni particolari relativamente alla quantificazione o all'applicazione della stessa e che spetta quindi al Comune, nell'ambito del proprio regolamento, definire percentuale di riduzione e modalità applicative;
- **Tenuto conto** che ai fini dell'applicazione tassa rifiuti (TARI) si ritiene necessario aggiornare il Regolamento Comunale ai sensi e nel rispetto della normativa sopra richiamata nel modo seguente:

AGGIUNTA dell'Articolo 11 Bis Riduzioni per le utenze domestiche

1. Alle utenze **domestiche** che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici da cucina, sfalci e potature da giardino ai fini dell'utilizzo in situ del materiale prodotto, nel rispetto delle norme previste dal regolamento di igiene urbana, si applica una riduzione del 10% della parte variabile della tariffa. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 20 gennaio dell'anno successivo, di apposita dichiarazione attestante l'avvenuta attivazione/prosecuzione dell'attività di compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata della documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore.

AGGIUNTA all'art. 12 : Riduzioni per le utenze non domestiche

2. Alle utenze **non domestiche** di tipo agricolo e vivaistico che abbiano avviato il compostaggio per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle loro attività, nel rispetto delle norme previste dal regolamento di igiene urbana, si applica una riduzione del 10% della parte variabile della tariffa. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 20 gennaio dell'anno successivo, di apposita dichiarazione attestante l'avvenuta attivazione/prosecuzione dell'attività di compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata della documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore.

- **Acquisito** sul presente atto, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole espresso dalla responsabile del Settore Finanziario Castelli Dr.ssa Angiolina in ordine alla regolarità tecnica-contabile;
- **Acquisito** altresì, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera B) del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 comma 2-bis del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, depositato agli atti dell'ufficio tributi;
- **Udita** la relazione illustrativa del Sindaco;
- Con voti unanimi, legalmente espressi

DELIBERA

1) di modificare il **Regolamento TARI** vigente con l'introduzione dei sottoelencati articoli:

a) Articolo 11 bis: Riduzioni per le utenze domestiche

Compostaggio aerobico. L'agevolazione è concessa alle utenze **domestiche** che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici da cucina, sfalci e potature da giardino ai fini dell'utilizzo in situ del materiale prodotto, nel rispetto delle norme previste dal regolamento di igiene urbana. Si applica una riduzione del 10% della parte variabile della tariffa. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 20 gennaio dell'anno successivo, di apposita dichiarazione attestante l'avvenuta attivazione/prosecuzione dell'attività di compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata della documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore.

b) Articolo 12 comma 3: Riduzioni utenze non domestiche

Compostaggio aerobico. L'agevolazione è concessa alle utenze non domestiche di tipo agricolo e vivaistico che abbiano avviato il compostaggio per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle loro attività, nel rispetto delle norme previste dal regolamento di igiene urbana, si applica una riduzione del 10% della parte variabile della tariffa. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 20 gennaio dell'anno successivo, di apposita dichiarazione attestante l'avvenuta attivazione/prosecuzione dell'attività di compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata della documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore.

2) di dichiarare con voti unanimi, legalmente espressi, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D.lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

**IL PRESIDENTE
F.to BONUCCHI LEANDRO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. MIGLIORI MANUELA**

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi:
Addì, 18/05/2016

**IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. MIGLIORI MANUELA**

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio.

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

[] è divenuta esecutiva il . . .

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì, _____

**IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. MIGLIORI MANUELA**